|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Guardia di Finanza | **logo_agenziaentrate2** | Comune di Bari |

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**AGENZIA delle ENTRATE** – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari (BA), Via Amendola n. 201/7, rappresentato dal dott. Antonino Di Geronimo, nella qualità di Direttore Regionale della Puglia;

**GUARDIA di FINANZA** – Comando Provinciale, con sede in Bari (BA), Corso Vittorio Veneto n. 36, rappresentata dal Gen. B. Nicola Altiero, nella qualità di Comandante Provinciale di Bari;

**COMUNE di Bari**, con sede in Bari (BA), Corso Vittorio Emanuele II n. 84, rappresentato dal dott. Antonio Decaro, in qualità di Sindaco.

da qui in avanti “**Parti”**

**VISTI**

* l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni) che prevede - al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa - la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo agli stessi una quota incentivante delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi;
* l’art. 10, comma 12-duodecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha incrementato la quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall’accertamento dei tributi statali al 100% fino al 2017, modificando quanto già previsto dall’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
* l’art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 255, che ha esteso agli anni 2018 e 2019 la quota del 100% di compartecipazioni dei Comuni al gettito derivante dall’accertamento dei tributi statali;
* l’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che specifica la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei redditi delle persone fisiche;
* il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
* il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
* l’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che – ai commi 11, 16 e 17 - stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all’accertamento dei tributi statali;
* il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
* il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell’importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all’accertamento fiscale e contributivo;
* il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 maggio 2012 e relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra Enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
* il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 marzo 2013, che ha disciplinato le modalità per il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
* il protocollo d’intesa nazionale sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2018 dall’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’ANCI e l’IFEL, finalizzato a definire strumenti e soluzioni atti a favorire ed incrementare la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi statali;
* il protocollo d’intesa regionale sottoscritto a Bari il 17 maggio 2018 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia, la Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia e l’ANCI Puglia.

**PREMESSO CHE**

L’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune intendono perseguire finalità comuni di contrasto all’evasione fiscale ed al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini,

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

* 1. Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione amministrativa.
  2. La Direzione Regionale della Puglia garantisce il coordinamento dell’attività degli Uffici, al fine di assicurare l’utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

1.3 La Guardia di Finanza garantisce il coordinamento dell’attività dei Reparti del Corpo, al fine di assicurare l’utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Direttiva Generale annuale per l’Azione Amministrativa e la Gestione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dalle istruzioni di servizio emanate dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.

1.4 La Direzione Regionale della Puglia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comune individuano di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all’attività di contrasto all’evasione e alla migliore definizione della segnalazione qualificata. In tale contesto, la Direzione Regionale della Puglia si impegna a fornire ogni utile supporto informativo nonché indicazioni operative in ordine a tipologie e modalità dell’attività di accertamento.

1.5 In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi prefissati possano essere perseguiti mediante:

a) il monitoraggio delle segnalazioni inviate dal Comune e le risultanze che le stesse hanno avuto in termini di accertamento, nonché la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio nello svolgimento delle attività di partecipazione all’accertamento;

b) il costante confronto tra le Parti contraenti da realizzarsi anche attraverso i referenti individuati da ciascuna Amministrazione, di cui al successivo art. 3.

**Art. 2**

2.1 Il Comune:

1. collabora con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale;
2. favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza;
3. trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai Reparti della Guardia di Finanza competenti le “Segnalazioni qualificate” inerenti agli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 Si intendono "Segnalazioni qualificate", le segnalazioni che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati fatti, atti, negozi giuridici e quant’altro evidenzi fenomeni evasivi senza necessità di ulteriori elaborazioni logiche.

Le posizioni segnalate dal Comune devono caratterizzarsi per l’assoluta certezza del comportamento evasivo o elusivo del soggetto operante sul proprio territorio di competenza, nella consapevolezza che detto comportamento integri i presupposti per la contestazione della condotta antigiuridica anche con riferimento ai tributi erariali.

Le segnalazioni inviate dal Comune sono corredate dal nominativo del responsabile dell’Ente locale che ha originato la trattazione con il relativo recapito telefonico.

2.3 Gli ambiti oggetto di segnalazione sono quelli previsti dal citato provvedimento del 3 dicembre 2007 ed ulteriormente definiti, in termini di competenza con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2012/78785 del 29 maggio 2012.

**Art. 3**

3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo sarà individuato, a cura di ciascuna Istituzione interessata, un referente con il compito di realizzare un costante confronto in merito all’individuazione di peculiari fenomenologie evasive presenti sul territorio comunale, per meglio indirizzare le attività istruttorie del Comune finalizzate alla predisposizione e all’invio delle “Segnalazioni qualificate”.

3.2 Al fine di assicurare la piena attuazione del presente protocollo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si impegnano gratuitamente a prevedere, per tutta la durata dell’accordo, l’effettuazione di specifici programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale comunale.

**Art. 4**

4.1 Per la trasmissione delle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, il Comune si avvale dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell’ambito della procedura informatica fornita dall’Agenzia a seguito della sottoscrizione della Convenzione di cooperazione informatica stipulata, secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008 e successivamente integrate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/78785 del 29 maggio 2012.

4.2 I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

4.3 Il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è riservato esclusivamente agli operatori/militari incaricati dell’attività di accertamento e contrasto all’evasione, vincolati all’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’art. 66 del d.P.R. n. 633/1972 e art. 68 del d.P.R. n. 600/1973.

**Art. 5**

La Direzione Regionale della Puglia e la Guardia di Finanza garantiscono la disponibilità di propri rappresentanti per incontri formativi sul tema della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale, a favore di operatori/formatori del Comune, in modo da illustrare le norme di riferimento e le procedure di canalizzazione delle segnalazioni qualificate, al fine di incrementarne il livello qualitativo delle stesse.

**Art. 6**

Il presente Protocollo avrà la di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d’intesa tra le Parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

**Art. 7**

Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 8**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, le Parti faranno riferimento al codice civile, alla legge, ai regolamenti in materia, al Protocollo d’intesa nazionale ed al Protocollo d’intesa regionale.

Bari, 5 giugno 2018

Agenzia delle Entrate

*il Direttore Regionale della Puglia*

**Antonino Di Geronimo**

Guardia di Finanza

*Il Comandante Provinciale di Bari*

**Gen. B. Nicola Altiero**

Comune di Bari

*Il Sindaco*

**Antonio Decaro**